



## CU E 770

a cura di Chiara Zenari

**I soggetti che agiscono in veste di "sostituti di imposta" devono attestare annualmente tramite il modello Certificazione Unica (CU) le ritenute operate sui redditi di varia natura erogati ai propri percipienti. Si tratta, ad esempio, di lavoratori dipendente e assimilati, lavoratori autonomi, agenti con provvigioni o lavoratori occasionali. Quindi, entro il 18 marzo prossimo il sostituto d'imposta sarà tenuto a inviare telematicamente la CU all'Agenzia delle Entrate e poi rilasciarne una copia al percipiente entro il successivo 1° aprile.**

**Come sempre il modello CUPE invece andrà utilizzato per la certificazione delle ritenute sugli utili, come i dividendi corrisposti a soci di S.r.l. S.p.a nel corso del 2023.**

**Tutti i dati certificati (redditi, utili ecc.) dovranno essere successivamente riepilogati, assieme ai relativi versamenti effettuati dai sostituti di imposta, con il modello 770 2024.**

### IN SINTESI

*Il "sostituto di imposta" trattiene ritenute sui redditi*

*Con la CU vengono certificate al percipiente le ritenute*

*Con il 770 vengono dichiarati i versamenti del sostituto*

### INTERESSA

**SOCIETÀ DI CAPITALI  
SOCIETÀ DI PERSONE  
IMPRENDITORI INDIVIDUALI  
PROFESSIONISTI**

## Certificazione Unica

In data **15 gennaio 2023** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e relative istruzioni della **Certificazione Unica CU 2024**, con la quale i sostituti di imposta dovranno attestare, per ogni singolo percipiente, l'**ammontare complessivo corrisposto** e le **ritenute operate** sui seguenti redditi nell'anno 2023:

- **redditi di lavoro dipendente e assimilati** ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, con ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- **redditi di lavoro autonomo**;
- **provvigioni** per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di **commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o da vendita a domicilio**;
- alcune tipologie di **redditi diversi** (es. **compensi per lavoro autonomo occasionale** o corrispettivi da **locazioni brevi**);
- **i corrispettivi per contratti di appalto a favore dei condomini con la ritenuta dell'art. 25-ter del D.P.R. 600/73.**

Ogni sostituto d'imposta dovrà:

- **inviare la CU in via telematica direttamente o tramite intermediario, all'Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024**;
- **rilasciare una copia della CU al percipiente entro il 1° aprile via mail.**

Come ogni anno è possibile per i sostituti d'imposta **suddividere** il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, **anche tramite diversi intermediari.**

Nel caso in cui la CU:

- contenga solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,

**si può inviare esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate (es. CU dipendenti o CU autonomi/altri redditi).**

**Per l'ultimo anno, i compensi erogati a soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014 saranno ancora soggetti a obbligo di certificazione da parte dei sostituti.**

## Contenuto CU

In linea generale ogni CU si compone di:

- **Frontespizio:** contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- **Singole Certificazioni:** contengono i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e nonché alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Per una corretta compilazione si prega di far riferimento alla tabella delle tipologie reddituali, allegate alle **istruzioni disponibili per il 2024** (disponibili [qui](#) sul sito Agenzia delle Entrate)

## Sanzioni

In tema di sanzioni, il D.P.R. 322/1998, come modificato dal D.lgs. 158/2015 stabilisce che per **ogni certificazione omessa**, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di **Euro 100**. La **sanzione massima** è in ogni caso **Euro 50.000** per ogni sostituto d'imposta. Se la certificazione è correttamente inviata entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione **è ridotta a un terzo con un massimo di Euro 20.000.**

## Certificazione utili percepiti (CUPE)

E' disponibile anche il **modello di certificazione 2024 degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati**, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate (**CUPE**) da utilizzare per la certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, nel 2023. **Sono esclusi da questa certificazione gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva (es. 26%).**

Quindi, in caso di erogazione di somme di tale natura (ad es. **dividendi da società di capitali**) **nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023**, se non già assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, la società deve rilasciare ai percipienti la CUPE entro il 18 marzo 2024 **senza invio telematico all'Agenzia delle Entrate.**

## Modello 770 2024

E' stato approvato anche il **nuovo modello 770 2024** per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.

In merito, è stata confermata la presenza di **5 parti** relative alle diverse tipologie di reddito erogate dal sostituto d'imposta (da indicare in frontespizio nel caso di compilazione di ciascuna):

- **Dipendente**, per le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- **Autonomo**, per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **Capitale**, per le ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale;
- **Locazioni brevi**, qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017 a carico di immobiliari e i gestori di portali online);
- **Altre ritenute**, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell'ambito di procedure espropriative.

Con la stessa logica della CU, l'invio di ciascuna parte può avvenire **distintamente** (con diversi flussi da parte di **intermediari anche diversi**) tenuto conto che è previsto per ciascun sostituto di imposta un **massimo di tre flussi, che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute sopra indicate, se presenti.**

Ad esempio, nel caso di un sostituto d'imposta che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo ed anche locazioni brevi, il modello 770 2024 può essere inviato con **due flussi**, comprendenti il primo, la parte "Dipendente", il secondo, le parti "Autonomo" e "Locazioni brevi".

Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV, SX, con indicazione nel frontespizio nella sezione "Redazione della dichiarazione" delle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.

**Il termine di presentazione del Modello 770/2024, in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta o relativi intermediari è fissato al 31 ottobre 2024.**

**Si segnala che vige l'obbligo di presentazione del 770 anche da parte dei soggetti rientranti nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, in quanto l'art. 6 del DL 34/2019 aveva esteso anche a tali soggetti l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e assimilati.**

## Istruzioni operative

I **Clienti che intendono avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica della Certificazione Unica e successivamente Modello 770 2024, relativamente alle parti redditi da autonomo, capitale e diversi, devono far pervenire entro il 29 febbraio 2024:**

- **copia fatture, comprese le prestazioni occasionali e nel regime dei minimi o forfetario;**
- **dettaglio dividendi nel 2023 erogati;**
- **modelli F24 utilizzati nei mesi da febbraio 2023 a gennaio 2024 per il pagamento delle ritenute operate nel corso del 2023.**

**Per maggiori informazioni:**

**segreteria@cctstudio.it 045 8051611**

**Tutte le news sono disponibili online sul nostro sito:**

**www.cctstudio.it**

